

23.073 n Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Divergenze)

Disegno del Consiglio federale	Decisione del Consiglio nazionale	Decisione del Consiglio degli Stati	Decisione del Consiglio nazionale	Proposte della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
del 22 novembre 2023	del 14 marzo 2024	del 10 settembre 2024	del 2 dicembre 2024	del 4 dicembre 2024
				Aderire alla decisione del Consiglio nazionale, salvo osservazione contraria

1

Legge federale
sul mezzo d'identificazione
elettronico e altri mezzi di
autenticazione elettronici
(Legge sull'Id-e, LIdE)

del ...

L'Assemblea federale della Confedera-
zione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 1, 81 e
121 capoverso 1 della Costituzione
federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federa-
le del 22 novembre 2023²,

decreta:

1 RS 101
2 FF 2023 2842

<i>Consiglio federale</i>	<i>Consiglio nazionale</i>	<i>Consiglio degli Stati</i>	<i>Consiglio nazionale</i>	<i>Commissione del Consiglio degli Stati</i>
Art. 11	Codice sorgente dell'infrastruttura di fiducia	<i>Art. 11</i>	<i>Art. 11</i>	<i>Art. 11</i>
¹ L'UFIT pubblica il codice sorgente dei seguenti elementi dell'infrastruttura di fiducia: a. il registro di base; b. il registro di fiducia; c. l'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente sistema per le copie di sicurezza; d. l'applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici.	¹ L'UFIT divulga il codice sorgente dei seguenti elementi dell'infrastruttura di fiducia:	^{1bis} L'UFIT non pubblica il codice sorgente o parti di esso se i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza escludono o limitano questa possibilità. (vedi art. 25 cpv. 6 e 7)	^{1bis} L'UFIT non pubblica il codice sorgente o parti di esso fintanto che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza escludano o limitino questa possibilità.	
² Se la sicurezza informatica lo esige, l'UFIT non pubblica il codice sorgente o una sua parte.	² Pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità. ³ Con il concorso di terzi idonei, verifica periodicamente la sicurezza dell'infrastruttura di fiducia.			

Consiglio federale

Consiglio nazionale

Consiglio degli Stati

Consiglio nazionale

Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 17 Emissione

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Fedpol emette l'Id-e se:

...

...

...

- a. i requisiti di cui all'articolo 13 sono soddisfatti; e
- b. l'identità della persona per la quale l'Id-e è richiesto ha potuto essere verificata.

² Stabilisce un legame tra l'Id-e emessa e il suo titolare.

Maggioranza

Minoranza

(Schwander, Poggia, Rieder, Schmid Martin)

³ L'Id-e è emessa nell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici di cui all'articolo 7 capoverso 1.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

^{3bis} Il richiedente può chiedere che l'Id-e sia emessa in un'altra applicazione se all'atto dell'emissione il legame con il titolare può essere verificato tecnicamente.

^{3bis} *Stralciare*

⁴ Il Consiglio federale può riconoscere le applicazioni di offerenti privati e autorizzarne l'utilizzo per la conservazione e la presentazione di Id-e. Può disciplinare le relative condizioni di riconoscimento, riguardanti in particolare:

⁴ Il Consiglio federale può consentire che l'Id-e sia emesso in altre applicazioni. Queste necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il riconoscimento è accordato se:

⁴ *Mantenere*

- a. i requisiti tecnici e di sicurezza e la loro verifica;
- b. i requisiti concernenti la registrazione e la comunicazione dei dati e la loro verifica;

- a. il legame con il titolare è assicurato mediante adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi; e
- b. l'applicazione è certificata conformemente alla legge del 25 settembre 2022 sulla protezione dei dati od offre garanzie equivalenti in materia di protezione dei dati.

Consiglio federale	Consiglio nazionale	Consiglio degli Stati	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati	
				(Maggioranza)	(Minoranza)
		c. gli standard e i protocolli tecnici applicabili a tali applicazioni, nonché la loro verifica periodica.			
			⁵ Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio i requisiti delle applicazioni di cui ai capoversi 3 ^{bis} e 4.		⁵ <i>Stralciare</i>
Art. 25	Sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e	<i>Art. 25</i>	<i>Art. 25</i>		
¹ Fedpol gestisce un sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.					
² Il sistema d'informazione contiene:					
a. i dati di cui all'articolo 14 capoverso 2 concernenti gli Id-e richiesti ed emessi;					
b. i dati relativi alla procedura di emissione necessari per fornire assistenza tecnica, allestire statistiche o condurre indagini in merito al conseguimento fraudolento o all'utilizzo abusivo di un Id-e;					
c. le indicazioni relative alla revoca di un Id-e.					
³ Accede ai dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 tramite un'interfaccia con i seguenti sistemi d'informazione:					
a. ISA;					
b. SIMIC;					

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Consiglio degli Stati****Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- c. registro elettronico dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile³;
- d. registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e. Ordipro.

⁴ I dati ottenuti tramite queste interfacce possono essere trattati esclusivamente allo scopo di emettere e di revocare gli Id-e. Essi non sono conservati nel sistema d'informazione.

⁵ Fedpol pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità e verifica periodicamente la sicurezza del sistema d'informazione con il concorso di terzi idonei.

⁶ Pubblica il codice sorgente del software del sistema d'informazione.

⁷ Non pubblica il codice sorgente o parti di esso se i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza escludono o limitano questa possibilità.

(vedi art. 11 cpv. 1^{bis})

⁷ Non pubblica il codice sorgente o parti di esso fintanto che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza escludano o limitino questa possibilità.

3 RS 210

4 RS 831.10